

Delibera 25 luglio 2017, n. 815

Criteri per la concessione di contributi a favore delle scuole paritarie e scuole riconosciute con insegnamento in lingua tedesca e italiana per l'attuazione delle misure finalizzate alla partecipazione e inclusione (modificata con delibera n. 554 del 12.06.2018)

Allegato A

Criteri per la concessione di contributi a favore delle scuole paritarie e scuole riconosciute con insegnamento in lingua tedesca e italiana per l'attuazione delle misure finalizzate alla partecipazione e all'inclusione delle alunne e degli alunni con disabilità

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi a favore delle scuole private paritarie e riconosciute per l'attuazione delle misure finalizzate alla partecipazione e all'inclusione delle alunne e degli alunni con disabilità, in attuazione dell'articolo 10 della [legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7](#).
2. La Provincia può sostenere le scuole di cui al comma 1 anche tramite l'assunzione diretta di spese.

Articolo 2

Beneficiari e presupposti

1. Possono beneficiare dei contributi i gestori di scuole paritarie e riconosciute ai sensi dell'articolo 20/bis della [legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12](#), e successive modifiche, che garantiscono il diritto a un sistema educativo inclusivo di cui all'articolo 6 della [legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7](#), in osservanza degli standard delle scuole pubbliche.
2. L'accesso di alunni e alunne con disabilità alle scuole paritarie e scuole riconosciute deve essere garantito anche attraverso la messa a disposizione di un numero congruo di posti riservati, accessibili attraverso un procedimento di ammissione specifico. Il numero dei posti riservati, il procedimento di ammissione e le relative scadenze sono pubblicati sulla homepage delle singole scuole.

Articolo 3

Iniziative agevolabili

1. Sono agevolabili le attività scolastiche e didattiche per l'anno scolastico di riferimento atte a garantire la partecipazione e inclusione degli alunni con disabilità. Deve trattarsi di misure di cui all'articolo 8 della [legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7](#).

Articolo 4

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a) gli/le insegnanti di sostegno che vengono designati/designate in misura corrispondente al settore delle scuole pubbliche;
 - b) i collaboratori/le collaboratrici all'integrazione, a condizione che la commissione istituita presso la rispettiva intendenza scolastica abbia autorizzato l'assegnazione, ma non assegni direttamente il personale;
 - c) materiale di consumo e didattico per esigenze supplementari;

d) specifico materiale didattico e pedagogico individualizzato, valutato positivamente dal Servizio Inclusione della rispettiva Intendenza scolastica, ma non concesso in comodato d'uso.

Articolo 5 Autofinanziamento

1. I gestori delle scuole paritarie e riconosciute devono concorrere alle spese per le misure preventivate. L'ammontare dell'autofinanziamento e le sue fonti devono essere dichiarati nella domanda di contributo.

Articolo 6 Entità dell'agevolazione per le scuole paritarie

1. L'agevolazione è concessa nella seguente misura:

- a) insegnanti di sostegno e collaboratori/collaboratrici all'integrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b): 100 per cento;
- b) materiale di consumo e didattico di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c): 100 Euro per alunno/alunna con disabilità;
- c) specifico materiale didattico e pedagogico individualizzato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d): 100 per cento.

2. Qualora le risorse finanziarie presenti nel bilancio delle rispettive intendenze non siano sufficienti, i contributi sono ridotti in proporzione.

Articolo 7 Entità dell'agevolazione per le scuole riconosciute

- a) insegnanti di sostegno e collaboratori/collaboratrici all'integrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b): 40 per cento;
- b) specifico materiale didattico e pedagogico individualizzato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d): 40 per cento.

2. Qualora le risorse finanziarie presenti nel bilancio delle rispettive intendenze non siano sufficienti, i contributi sono ridotti in proporzione.

Articolo 8 Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo devono essere compilate sul modulo predisposto dall'Intendenza competente o secondo il relativo modello ed essere sottoscritte dal/dalla legale rappresentante del richiedente o dalla singola persona richiedente.

2. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 maggio, prima dell'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

3. La domanda deve essere corredata di un preventivo relativo alle misure preventivate.

Articolo 9 Rendicontazione e liquidazione

1. La rendicontazione della spesa avviene entro il 15 novembre a conclusione del relativo anno scolastico ai sensi dell'articolo 2, comma 2/ter, della [legge Provinciale 22 ottobre 1993, n. 17](#), e successive modifiche. A tal fine la persona richiedente deve presentare

un elenco riepilogativo delle spese sostenute. All'elenco, dal quale devono emergere i dettagli essenziali della documentazione di spesa, è allegata una dichiarazione del/della legale rappresentante del richiedente, che attesta che le predette spese sono state effettivamente sostenute. Il contributo è liquidato a partire dall'anno finanziario 2017.

Articolo 10

Controlli

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della [legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17](#), e successive modifiche, l'ufficio provinciale competente per la liquidazione dei contributi effettua controlli a campione in ordine al 6 per cento delle domande di contributo accolte.
2. Nel caso in cui il previsto 6 per cento non raggiunga l'unità, il controllo viene effettuato almeno presso una scuola.
3. Le domande da sottoporre a controllo sono selezionate mediante sorteggio. Il relativo controllo avviene entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.
4. Durante il controllo a campione viene verificato:
 - a) la veridicità della dichiarazione presentata dalla persona richiedente;
 - b) i documenti presentati nella rendicontazione e se le spese sono state effettivamente sostenute.
5. L'ispettore/ispettrice competente può effettuare ulteriori controlli per accertare il rispetto delle disposizioni di cui alla [legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7](#).

Articolo 11

Norma transitoria

1. Per l'anno scolastico 2018/19 le domande delle scuole private paritarie e riconosciute con insegnamento in lingua tedesca devono essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 2018."